

Regolamento abbreviato della Cassa pensioni BonAssistus

con Piano di previdenza KADERplan

a partire da 1° gennaio 2022

Sommario

I. Disposizioni generali

- Art. 1 Ammissione
- Art. 2 Controllo sanitario
- Art. 3 Salario assicurato
- Art. 4 Accrediti di vecchiaia

II. Finanziamento

- Art. 5 Contributi
- Art. 6 Somma di riscatto
- Art. 7 Rimborso del prelievo anticipato

III. Prestazioni dell'assicurazione

- Art. 8 Informazioni per gli assicurati
- Art. 9 Prestazioni di vecchiaia
- Art. 10 Capitale d'invalidità
- Art. 11 Capitale pagabile in caso di morte

IV. Risoluzione del rapporto previdenziale

- Art. 12 Esigibilità / Copertura
- Art. 13 Proseguimento dell'assicurazione dopo i 55 anni di età
- Art. 14 Ammontare della prestazione d'uscita
- Art. 15 Uso della prestazione d'uscita

V. Disposizioni particolari

- Art. 16 Computazione delle prestazioni di terzi
- Art. 17 Prelievo anticipato / Costituzione in pegno
- Art. 18 Divorzio

VI. Disposizioni finali

- Art. 19 Basi giuridiche

I. Disposizioni generali

1. Ammissione

- 1.1 La cerchia degli assicurati da ammettere al KADERplan viene definita dall'impresa e fissata nel contratto di affiliazione.
- 1.2 Al KADERplan non vengono ammessi assicurati che non sono nel contempo iscritti al Piano di previdenza OBLIGApian, EXTRAPLAN o STANDARDplan.

2. Controllo sanitario

- 2.1 Se una persona non è totalmente capace al lavoro primo o al momento della sua ammissione alla Cassa pensioni, senza di essere invalida per causa di questa incapacità di lavorare nel senso della LPP, e se la cui causa ha portato all'invalidità o alla morte, non esiste nessun diritto alle prestazioni secondo il presente regolamento.

3. Salario assicurato

- 3.1 Il salario assicurato nel KADERplan corrisponde al salario assicurato del Piano di previdenza OBLIGApian, EXTRApian o STANDARDplan.

4. Accrediti di vecchiaia

- 4.1 Gli accrediti di vecchiaia in valori percentuali del salario assicurato corrispondono ai contributi di risparmio versati dagli assicurati e dall'impresa. Sono definiti nei termini seguenti:

Età dell'assicurato	Accredito di vecchiaia in % del salario assicurato
25 – 34	4.00%
35 – 44	4.00%
45 – 54	4.00%
M55–65 / F55-64	4.00%
M65-70 / F64–70	4.00%

L'età dell'assicurato è data dalla differenza tra l'anno solare in corso e l'anno di nascita.

- 4.2 In caso d'invalidità totale non è previsto alcun proseguimento dell'avere di vecchiaia.

II. Finanziamento

5. Contributi

- 5.1 La ripartizione dei contributi tra datore di lavoro e lavoratore viene decisa dall'impresa e fissata nel contratto di affiliazione. Può essere definita nei termini seguenti:
- Ripartizione dei contributi 40 / 60
 - Ripartizione dei contributi 25 / 75
 - Ripartizione dei contributi 0 / 100
- 5.2 Ogni anno, gli assicurati e l'impresa versano i seguenti contributi che vengono calcolati in valori percentuali del salario assicurato e in base all'età raggiunta:

Ripartizione dei contributi 40 / 60

Età	Contributi di risparmio		Contributi di rischio		Totale	
	Assicurato	Impresa	Assicurato	Impresa	Assicurato	Impresa
18 – 24	0.00%	0.00%	0.15%	0.15%	0.15%	0.15%
25 – 34	1.60%	2.40%	0.15%	0.15%	1.75%	2.55%
35 – 44	1.60%	2.40%	0.15%	0.15%	1.75%	2.55%
45 – 54	1.60%	2.40%	0.15%	0.15%	1.75%	2.55%
M55–65 / F55-64	1.60%	2.40%	0.15%	0.15%	1.75%	2.55%
M65-70 / F64-70	1.60%	2.40%	0.00%	0.00%	1.60%	2.40%

Ripartizione dei contributi 25 / 75

Età	Contributi di risparmio		Contributi di rischio		Totale	
	Assicurato	Impresa	Assicurato	Impresa	Assicurato	Impresa
18 – 24	0.00%	0.00%	0.15%	0.15%	0.15%	0.15%
25 – 34	1.00%	3.00%	0.15%	0.15%	1.15%	3.15%
35 – 44	1.00%	3.00%	0.15%	0.15%	1.15%	3.15%
45 – 54	1.00%	3.00%	0.15%	0.15%	1.15%	3.15%
M55–65 / F55-64	1.00%	3.00%	0.15%	0.15%	1.15%	3.15%
M65-70 / F64-70	1.00%	3.00%	0.00%	0.00%	1.00%	3.00%

Ripartizione dei contributi 0 / 100

Età	Contributi di risparmio		Contributi di rischio		Totale	
	Assicurato	Impresa	Assicurato	Impresa	Assicurato	Impresa
18 – 24	0.00%	0.00%	0.15%	0.15%	0.15%	0.15%
25 – 34	0.00%	4.00%	0.15%	0.15%	0.15%	4.15%
35 – 44	0.00%	4.00%	0.15%	0.15%	0.15%	4.15%
45 – 54	0.00%	4.00%	0.15%	0.15%	0.15%	4.15%
M55–65 / F55-64	0.00%	4.00%	0.15%	0.15%	0.15%	4.15%
M65-70 / F64-70	0.00%	4.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.00%

L'età dell'assicurato è data dalla differenza tra l'anno solare in corso e l'anno di nascita. Il passaggio al livello di contribuzione successivo (più alto) avviene il 1° Gennaio dell'anno seguente.

- 5.3 L'assicurato può chiedere che dopo il raggiungimento dell'età pensionabile si continuino a pagare i contributi di risparmio sino al termine dell'attività lavorativa, al massimo però fino al compimento del 70° anno d'età.
- 5.4 In caso d'invalidità, l'esenzione dalla contribuzione diventa effettiva quando inizia il diritto a una pensione d'invalidità della Cassa pensioni particolarmente soltanto al termine di una proroga della rendita d'invalidità.

6. Somma di riscatto

- 6.1 Se pienamente in grado di lavorare, un assicurato può versare somme di riscatto supplementari fino a tre anni prima dell'insorgere del diritto alle prestazioni di vecchiaia. L'ammontare della possibile somma volontaria di riscatto è riportato nel piano di previdenza e nel certificato d'assicurazione personale. L'importo massimo della somma di riscatto è ridotto dell'avere del pilastro 3a nella misura in cui questo supera la somma limite menzionata nell'art. 60a cpv. 2 OPP2, e degli eventuali averi di libero passaggio quali l'assicurato non ha dovuto apportare alla Cassa pensioni. Le somme di riscatto vengono accreditate all'assicurato sotto forma di avere di vecchiaia. La Cassa pensioni non garantisce la deducibilità fiscale dei riscatti.
- 6.2 Per le persone immigrate dall'estero e finora mai affiliate ad un istituto previdenziale svizzero, nei primi cinque anni a partire dall'affiliazione ad un istituto previdenziale svizzero, la somma di riscatto annua non può superare il 20% del salario assicurato, salvo quanto specificato nell'art. 60b cpv. 2 OPP2. Al termine dei cinque anni, delle somme di riscatto possono essere pagate ai sensi delle disposizioni summenzionate.

7. Rimborso del prelievo anticipato

- 7.1 Un eventuale rimborso (parziale) dell'importo prelevato anticipatamente dal KADERplan è ammissibile fino a tre anni prima dell'insorgere del diritto alle prestazioni di vecchiaia. Il rimborso viene trattato come somma di riscatto.
- 7.2 Un rimborso (parziale) dell'importo prelevato anticipatamente dal KADERplan è possibile solo nel momento in cui è stato restituito per intero un eventuale importo prelevato con anticipo dal piano di previdenza alla base.

III. Prestazioni dell'assicurazione

8. Informazioni per gli assicurati

8.1 Ogni anno ciascun assicurato riceve un certificato di previdenza dal quale risultano l'avere di vecchiaia, il salario assicurato, i contributi, le prestazioni assicurate così come la prestazione d'uscita. Ogni anno la Cassa pensioni informa gli assicurati nel modo che ritiene più opportuno riguardo alla propria organizzazione, il finanziamento e i membri del Consiglio della fondazione.

9. Prestazioni di vecchiaia

9.1 L'assicurato ha diritto alle prestazioni di vecchiaia se il rapporto di lavoro viene risolto dopo il compimento del 60° anno d'età per gli uomini e del 59° anno d'età per le donne. Il diritto alle prestazioni di vecchiaia sussiste al più tardi al raggiungimento dell'età pensionabile, salvo quanto specificato nell'art. 9.4.

9.2 Le prestazioni di vecchiaia vengono corrisposte sotto forma di capitale di vecchiaia.

9.3 In caso di pensionamento anticipato non è possibile riscattare le prestazioni perse.

9.4 Se un assicurato prosegue il rapporto di lavoro con l'impresa oltre l'età pensionabile, può scegliere se percepire la prestazione di vecchiaia maturata oppure differirla al massimo fino al compimento del 70° anno d'età. In caso di differimento della prestazione di vecchiaia potrà continuare ad essere accumulato insieme agli accrediti di vecchiaia.

10. Capitale d'invalidità

10.1 La decisione nel Piano di previdenza OBLIGApian, EXTRApian o STANDARDplan è determinante per il riconoscimento dell'invalidità e per la definizione del grado d'invalidità.

10.2 Se subentra l'invalidità secondo l'art. 10.1, l'assicurato in caso d'invalidità totale ha diritto a un capitale d'invalidità pari all'ammontare dell'avere di vecchiaia disponibile. In caso d'invalidità parziale, l'ammontare del capitale d'invalidità si calcola per analogia in base al grado d'invalidità del OBLIGApian, EXTRApian o STANDARDplan.

11. Capitale pagabile in caso di morte

11.1 Se un assicurato muore, agli aventi diritto viene corrisposto un capitale pagabile in caso di morte.

11.2 Il capitale pagabile in caso di morte corrisponde all'avere di vecchiaia al momento del decesso. Se l'assicurato o il titolare della pensione d'invalidità muore prima dell'età pensionabile, viene versato un capitale supplementare pagabile in caso di morte pari al 100% della pensione d'invalidità corrente o, più precisamente, assicurata.

11.3 Indipendentemente dal diritto ereditario, secondo l'ordine seguente gli aventi diritto sono:

- a) il coniuge,
- b) in mancanza di beneficiari ai sensi della lettera a), le persone sostenute in misura determinante dalla persona deceduta oppure, la persona che ha avuto negli ultimi cinque anni un'unione domestica ininterrotta con il defunto fino al momento della sua morte o che devono provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni, a condizione che non percepiscano alcuna pensione vedovile (articolo 20, cpv. 2, LPP),
- c) in mancanza di beneficiari ai sensi delle lettere a) e b), gli figli,
- d) in mancanza di beneficiari ai sensi delle lettere a), b) e c), i genitori o i fratelli e le sorelle del defunto per l'intero capitale previsto in caso di decesso di una persona assicurata o per la metà del capitale previsto in caso di decesso di un beneficiario della rendita.
- e) in mancanza di beneficiari ai sensi delle lettere a), b), c) e d), in caso di decesso di una persona assicurata, gli altri eredi legittimi, ad esclusione degli enti pubblici, per un importo pari alla metà del capitale previsto in caso di decesso.

Le persone beneficiarie ai sensi della lettera b) sono considerate aventi diritto solo se l'assicurato ha provveduto a comunicarne per iscritto i nominativi alla Cassa pensioni. Tale comunicazione deve essere presentata alla Cassa pensioni quando l'assicurato è ancora in vita.

- 11.4 L'assicurato può modificare in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta alla Cassa pensioni il gruppo di beneficiari stabilito nel capoverso 3 come segue:
- a) se ci sono persone ai sensi del capoverso 3 lettera b, può riassumere le persone beneficiarie ai sensi del capoverso 3, lettere a e b,
 - b) se non ci sono delle persone ai sensi del capoverso 3 lettera b, l'assicurato ha il diritto di riassumere le persone beneficiarie ai sensi del capoverso 3 lettere a e c.

La comunicazione deve essere presentata alla Cassa pensioni, quando l'assicurato è ancora in vita.

- 11.5 L'assicurato può modificare in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta alla Cassa pensioni i diritti delle persone beneficiarie all'interno di un gruppo di beneficiari. In mancanza di una comunicazione dell'assicurato, il capitale pagabile in caso di morte sarà suddiviso in parti uguali tra tutti i beneficiari. La comunicazione scritta deve essere presentata alla Cassa pensioni, quando l'assicurato è ancora in vita.

IV. Risoluzione del rapporto previdenziale

12. Esigibilità / Copertura

- 12.1 Il rapporto previdenziale termina con la risoluzione del rapporto di lavoro.
- 12.2 Se il rapporto previdenziale termina, l'assicurato si ritira dalla Cassa pensioni e ha diritto ad una prestazione d'uscita conformemente alle seguenti disposizioni.
- 12.3 La prestazione d'uscita è esigibile con il ritiro dalla Cassa pensioni. A partire da questo momento, tale prestazione deve essere remunerata con il tasso d'interesse minimo, previsto dalla LPP. Se la Cassa pensioni non rimette la prestazione d'uscita entro 30 giorni dal ricevimento di tutti i dati necessari, a partire da questo termine la prestazione d'uscita dovrà essere remunerata con il tasso dell'interesse di mora stabilito dal Consiglio federale.

13. Proseguimento dell'assicurazione dopo i 55 anni di età

- 13.1 Gli assicurati che escono dall'assicurazione obbligatoria dopo il compimento del 55 anno di età perché il rapporto di lavoro è stato disdetto dal datore di lavoro possono richiedere alla Cassa pensioni la prosecuzione dei versamenti nella misura precedente, conformemente alle seguenti disposizioni. Gli assicurati devono richiedere il proseguimento dell'assicurazione per iscritto prima di lasciare l'azienda e con la prova della cessazione del rapporto di lavoro dichiarata dal datore di lavoro.
- 13.2 Nel corso del proseguimento dell'assicurazione, l'assicurato ha la possibilità di continuare ad alimentare la sua previdenza per la vecchiaia attraverso i contributi. La prestazione d'uscita rimane nella Cassa pensioni, anche se la previdenza per la vecchiaia non viene più accumulata. Se l'assicurato aderisce a un nuovo istituto di previdenza, la Cassa pensioni deve trasferire la prestazione d'uscita al nuovo istituto di previdenza nella misura in cui essa può essere utilizzata per il riscatto al nuovo istituto di previdenza integrale delle prestazioni regolamentari.
- 13.3 L'assicurato versa i contributi di rischio (quota del lavoratore dipendente e del datore di lavoro). Se continua a costituire la propria previdenza per la vecchiaia, verserà anche i contributi di risparmio (quota del lavoratore dipendente e del datore di lavoro). In caso di ristrutturazione, l'assicurato è tenuto a versare i contributi per la ristrutturazione (quota del lavoratore dipendente).

- 13.4 L'assicurazione termina al verificarsi del rischio di decesso o d'invalidité o al raggiungimento dell'età pensionabile. Al momento dell'adesione a un nuovo istituto di previdenza, essa termina se più di due terzi della prestazione d'uscita sono necessari nel nuovo istituto per il riscatto dell'intera prestazione regolamentare. Prima di ciò, l'assicurazione può essere disdetta in qualsiasi momento dall'assicurato e dall'istituto di previdenza in caso di contributi pendenti. È sufficiente che i contributi di rischio non vengano più versati.
- 13.2 Nel corso del proseguimento dell'assicurazione, l'assicurato ha la possibilità di continuare ad alimentare la sua previdenza per la vecchiaia attraverso i contributi. La prestazione d'uscita rimane nella cassa pensioni, anche se la previdenza per la vecchiaia non viene più accumulata. Se l'assicurato aderisce a un nuovo istituto di previdenza, la cassa pensioni deve trasferire la prestazione d'uscita al nuovo istituto di previdenza nella misura in cui essa può essere utilizzata per il riscatto al nuovo istituto di previdenza integrale delle prestazioni regolamentari.
- 13.3 Se il proseguimento dell'assicurazione ha avuto una durata superiore a due anni, le prestazioni assicurative devono essere percepite sotto forma di rendita e non è più possibile ritirare o costituire in pegno la prestazione d'uscita per la proprietà abitative ad uso personale.

14. Ammontare della prestazione d'uscita

- 14.1 La prestazione d'uscita corrisponde all'avere di vecchiaia disponibile.

15. Uso della prestazione d'uscita

- 15.1 Se l'assicurato entra in un nuovo istituto di previdenza, la Cassa pensioni rimette la prestazione d'uscita al nuovo istituto.
- 15.2 Gli assicurati che non intendono entrare in un nuovo istituto di previdenza, sono tenuti a comunicare alla Cassa pensioni se la prestazione d'uscita è destinata all'apertura di un conto di libero passaggio o alla prenotazione di una polizza di libero passaggio. Se questa comunicazione non arriva, la prestazione d'uscita viene rimessa insieme agli interessi all'istituto collettore dopo sei mesi o, al più tardi, dopo due anni dal caso di libero passaggio.
- 15.3 L'assicurato può richiedere il pagamento in contanti della prestazione d'uscita se:
- a) lascia definitivamente la Svizzera e il Principato del Liechtenstein (resta fatto salvo art. 4) oppure
 - b) avvia un'attività lavorativa autonoma e non è più soggetto alla previdenza professionale obbligatoria oppure
 - c) la prestazione d'uscita è inferiore alla sua quota annua.
- Per gli assicurati coniugati, il pagamento in contanti è consentito solo se il coniuge dà la propria autorizzazione scritta. La firma del coniuge dev'essere autenticata. Se negli ultimi tre anni prima dell'uscita sono state pagate delle somme di riscatto, le prestazioni risultanti non vengono corrisposte in denaro contante, ma trasmesse a un conto di libero passaggio o utilizzate per l'istituzione di una polizza di libero passaggio. La Cassa pensioni non garantisce la deducibilità fiscale delle somme di riscatto.

V. Disposizioni particolari

16. Computazione delle prestazioni di terzi

- 16.1 Le prestazioni del KADERplan vengono corrisposte a prescindere dalla prestazione di terzi.
- 16.2 Se l'AVS/AI riduce, nega o revoca una prestazione, anche la Cassa pensioni può negare il versamento del capitale supplementare pagabile in caso di morte pari al 100% della pensione d'invalidità corrente o, più precisamente, assicurate ai sensi dell'art. 11.2.

17. Prelievo anticipato / Costituzione in pegno

- 17.1 L'assicurato può richiedere fino al compimento del 62° anno d'età un importo (pari almeno a CHF 20'000.00) per la proprietà di un'abitazione d'uso proprio (acquisto e costruzione della proprietà d'abitazione, partecipazioni alla proprietà d'abitazione o rimborso del mutuo ipotecario). Per uso proprio s'intende il godimento da parte dell'assicurato del proprio domicilio o della dimora abituale. Tuttavia, l'assicurato può anche costituire in pegno questa somma o il diritto alla prestazione previdenziale per il medesimo scopo.
- 17.2 Fino al compimento del 50° anno d'età l'assicurato può riscuotere o costituire in pegno un importo pari anche all'ammontare della prestazione d'uscita cui ha diritto. L'assicurato che ha già compiuto il 50° anno d'età può prelevare al massimo la prestazione d'uscita cui avrebbe avuto diritto al compimento del 50° anno di vita oppure la metà della prestazione d'uscita disponibile al momento del prelevamento. Se nei ultimi tre anni sono stati effettuati riscatti, le prestazioni che ne risultano non possono essere riscossi come prelievo anticipato.
- 17.3 Se un assicurato fa uso del prelievo anticipato o della costituzione in pegno, è tenuto a presentare i documenti contrattuali relativi all'acquisto o alla costruzione della proprietà d'abitazione o al rimborso del prestito ipotecario, il regolamento o il contratto di locazione o di prestito in caso di acquisto di quote di una società di costruzione e di abitazione e i documenti ufficiali corrispondenti in caso di partecipazioni analoghe. Gli assicurati coniugati devono presentare anche il consenso scritto del coniuge ai fini del prelievo anticipato e di ogni conseguente esercizio del diritto di costituzione in pegno. La firma del coniuge dev'essere autenticata. In caso di costituzione in pegno, la Cassa pensioni verifica se il coniuge/partner registrato ha controfirmato il contratto di costituzione in pegno presso l'istituto finanziario.
- 17.4 La Cassa pensioni paga il prelievo anticipato al più tardi dopo 6 mesi dalla richiesta presentata dall'assicurato. In caso d'insufficienza di copertura, la Cassa pensioni può limitare nel tempo e nell'importo o negare completamente il pagamento di un prelievo anticipato che serve al rimborso di un mutuo ipotecario. La Cassa pensioni deve informare gli assicurati in merito alla durata dei provvedimenti.
- 17.5 In caso di prelievo anticipato, l'avere di vecchiaia viene ridotto dell'importo corrisposto anticipatamente. Le prestazioni assicurate si riducono proporzionalmente all'importo prelevato con anticipo.
- 17.6 In caso di prelievo anticipato viene ridotto dell'importo corrisposto anticipatamente dapprima l'eventuale avere di vecchiaia disponibile nel KADERplan e solo in seguito (qualora necessario) l'avere di vecchiaia del piano di previdenza alla base.

18. Divorzio

- 18.1 I diritti acquisiti a titolo della previdenza professionale durante il matrimonio e fino all'introduzione della procedura di divorzio sono condivisi. Si applicano gli art. 122-124e CC.
- 18.2 Se la sentenza giudiziale pronunciata nel quadro del divorzio dell'assicurato stabilisce che la Cassa pensioni deve trasferire una parte della prestazione d'uscita accumulata durante il matrimonio all'istituzione di previdenza del coniuge divorziato, l'avere di vecchiaia disponibile per l'assicurato è ridotto di conseguenza. La riduzione si applica nelle proporzioni che legano l'avere di vecchiaia LPP e gli altri averi di vecchiaia. Le prestazioni assicurate si riducono proporzionalmente dell'importo trasferito. La persona assicurata può apportare in qualsiasi momento un versamento pari all'ammontare della parte di prestazione di uscita trasferita. Le somme che versa vengono accreditate nelle proporzioni iniziali all'avere di vecchiaia LPP e agli altri averi di vecchiaia.

VI. Disposizioni finali

19. Basi giuridiche

19.1 Da base per la previdenza del personale fungono il Regolamento sulla previdenza e i piani di previdenza della Cassa pensioni BonAssistus validi a partire dal 1° gennaio 2022. La presente versione breve non giustifica pertanto alcun diritto giuridico alle prestazioni previdenziali. In casi di dubbi è determinate la versione in lingua tedesca del Regolamento sulla previdenza e dei piani di previdenza.